COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228

EMAS N.Reg. IT-000974
PEFC PEFC/18-21-02/105

COMUNE DI BEDOLLO

(Provincia di Trento)

SCHEMA

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E

ALTRE AGEVOLAZIONI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.04.2026

INDICE

ART. 1 - Finalità 3
ART. 2 - Settori d'Intervento 3
ART. 3 - Soggetti ammessi 4
ART. 4 - Presentazione domande per attività ordinaria di gestione. Criteri di accoglimento 4
ART. 5 - Revoca 6
ART. 6 - Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative. Criteri di Accoglimento 6
ART. 7 - Revoca 7
ART. 8 - Attività in convenzione 7
ART. 9 - Finanziamenti per acquisti di attrezzature 8
ART. 10 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari 8
ART. 11 - Responsabilità del Comune 8
ART. 12 - Patrocinio del Comune 9
ART. 13 - Interventi straordinari 9
ART. 14 - Culto pubblico 9
ART. 15 - Organizzazione calendario eventi 10
ART. 16 - Disposizioni finali e transitorie 10

ALLEGATI

- modello domanda per la concessione del contributo ordinario (A);
- modello per liquidazione contributo ordinario (B);
- modello domanda per la concessione del contributo straordinario (C);
- modello per liquidazione contributo straordinario (D);
- modello per l'utilizzo di attrezzatura (E).

ART. 1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Bedollo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e altre agevolazioni a enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento dell'utilità sociale, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, rimanendo fermi i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.
2. Tutte le iniziative finanziate dal Comune di Bedollo, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni del Comune e dovranno essere a vantaggio della Popolazione del Comune.
3. Le provvidenze producono vantaggi unilaterali ai destinatari. Esse assumono la forma di:
a) sovvenzioni: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
b) contributi: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo. Inoltre il Comune può intervenire con altre agevolazioni ai sensi dell'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

ART. 2 - Settori d'Intervento

1. I settori per i quali il Comune può effettuare l'erogazione di contributi, sovvenzioni e altre agevolazioni a enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:
a) Attività del volontariato sociale:
 - sostegno a enti e associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno, a supporto dei servizi sociali istituzionali, per garantire servizi di utilità collettiva sul territorio comunale o della Comunità di appartenenza.

b) Attività culturali ed educative:
 - concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa a vantaggio della comunità locale;
 - attività culturali e didattiche organizzate a vantaggio della Comunità locale da istituzioni scolastiche o a favore di queste.

c) Attività sportive e ricreative del tempo libero:
 - sostegno a enti e associazioni che promuovono la pratica dello sport dilettantistico, attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
 - manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

d) Sviluppo economico e turistico:
 - sostegno a enti e associazioni che svolgono manifestazioni tese a incrementare lo sviluppo economico e/o turistico del Comune, dell'Altopiano di Pinè e dei comuni limitrofi;
 - concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di iniziative/prodotti locali.

e) Tutela dei valori ambientali:
 - sostegno per manifestazioni, iniziative e attività tese a diffondere sul territorio del Comune e/o della Comunità la cultura ecologica del rispetto della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

f) Culto pubblico.
g) Volontariato protezione civile.
h) Sostegno vigili del fuoco.

Gli interventi del Comune ai sensi del presente articolo possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature dello stesso Comune.
2. I beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 3 saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune mediante l'inserimento dello stemma comunale e del nome del Comune nelle locandine e negli opuscoli divulgativi.

ART. 3 - Soggetti ammessi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni e altre agevolazioni può essere disposta dal Comune a favore di:
a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione di Bedollo, dell'Altopiano di Pinè e dei comuni limitrofi e/o del territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Comunità della Valle di Cembra;
b) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività nel territorio comunale, nell'Altopiano di Pinè, nei comuni limitrofi nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Comunità della Valle di Cembra, prevalentemente a fini non di lucro o che comunque svolgono la loro attività a favore della popolazione del Comune di Bedollo e dei comuni limitrofi;
c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune o che comunque organizzano manifestazioni a carattere sovra comunale;
d) delle parrocchie del Comune di Bedollo (Bedollo, Brusago e Valcava, Piazze e Regnana);
e) del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune di Bedollo.

ART. 4 - Presentazione domande per attività ordinaria di gestione. Criteri di accoglimento

1. I soggetti privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano al Comune e/o alla Comunità locale, devono presentare domanda, di norma, entro i seguenti termini:
- il 31 ottobre dell'anno antecedente a cui la stessa attività si riferisce nel caso di soggetti con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare;
- il 31 maggio dell'esercizio finanziario antecedente cui la stessa attività si riferisce nel caso di soggetti con esercizio finanziario diverso dall'anno solare (vedi per esempio, per le associazioni sportive la stagione sportiva - luglio dell'anno n - giugno dell'anno n + 1).

2. Il Comune è tenuto a inviare formale risposta ai richiedenti entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. È facoltà della Giunta comunale accogliere, se debitamente motivate, richieste oltre tali termini e dare risposta ai richiedenti entro 30 giorni della presentazione della domanda.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno essere redatte sui moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e contenere:
a) il rendiconto di gestione, in dettaglio e formalmente approvato, dell'esercizio precedente;
b) la relazione descrittiva del programma di attività annuale con relativo rendiconto finanziario previsionale;
c) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, se non sono già in possesso del Comune;
d) la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.;

e) attestazione di esenzione/assoggettamento a ritenuta 4% su contributi - art. 28 DPR 600/73;
f) dichiarazione dell'insussistenza di duplicazione di contributo;
g) dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dallo statuto sociale e dal codice civile.

4. La giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
a) la qualità e il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento a eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune e/o dalla Comunità in settori di attività analoghi;
b) l'attività programmata dal soggetto richiedente;
c) la mancanza di finalità di lucro;
d) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
e) la presenza di tariffe agevolate per le famiglie o di attività rivolte a famiglie e bambini come indicato nel Piano Famiglia;
f) il rispetto della programmazione comunale annuale degli eventi.

5. Per le associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare l'attività e la relativa documentazione finanziaria potrà fare riferimento all'esercizio finanziario (vedi per esempio, per le associazioni sportive la stagione sportiva luglio anno n -giugno anno n+1).

6. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo con deliberazione di giunta comunale con le seguenti modalità:
- se richiesto, per il 50% nel corso del mese di gennaio successivo alla presentazione della domanda di contributo o dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, previa deliberazione formale di concessione di contributo; l'acconto può essere erogato fino all'80% a fronte di apposita richiesta motivata da comprovate esigenze di liquidità;
- il saldo o l'importo totale del contributo avverrà a seguito della richiesta di liquidazione, da presentare entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, per le associazioni con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare, e il 30 novembre dell'esercizio finanziario successivo a quello cui il contributo si riferisce, per le associazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare, con la seguente documentazione:
 a) bozza rendiconto finanziario omnicomprensivo di tutte le entrate (entrate di competenza dell'anno + crediti anni precedenti) e di tutte le spese (spese di competenza dell'anno + debiti anni precedenti), con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo;
 b) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo.

7. Il contributo assegnato sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e rideterminato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. L'importo erogato non potrà superare il disavanzo evidenziato nella richiesta di liquidazione del saldo del contributo.

8. L'amministrazione verifica le dichiarazioni e la documentazione a supporto di quanto dichiarato.

9. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà effettuato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.

ART. 5 - Revoca

1. Il contributo ordinario concesso sarà revocato, dalla Giunta comunale, con richiesta di restituzione delle somme già erogate, in caso di:
a) presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
b) rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
c) mancata produzione della documentazione richiesta per l'erogazione.

ART. 6 - Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative. Criteri di Accoglimento

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti, ivi compresi quelli ricorrenti, a vantaggio della popolazione del Comune o comunque a carattere sovracomunale, devono presentare domanda, di norma, entro i seguenti termini e comunque almeno due mesi prima della data della realizzazione dell'evento:
- il 30 aprile dell'anno a cui la stessa attività si riferisce nel caso di soggetti con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare;
- il 31 ottobre dell'esercizio finanziario a cui la stessa attività si riferisce nel caso di soggetti con esercizio finanziario diverso dall'anno solare (vedi per esempio, per le associazioni sportive la stagione sportiva luglio dell'anno n - giugno dell'anno n + 1).

2. Il Comune è tenuto a inviare formale risposta ai richiedenti entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. È facoltà della Giunta comunale accogliere, se debitamente motivate e inoltrate prima dello svolgimento della manifestazione, richieste oltre tale termine e dare risposta ai richiedenti entro 30 giorni della presentazione della domanda.
3. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
a) il programma dettagliato della manifestazione, dell'iniziativa, del progetto con eventuale precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata;
b) il preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
c) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000;
d) presenza di tariffe agevolate per le famiglie o di attività rivolte a famiglie e bambini come indicato nel Piano Famiglia;
e) rispetto della programmazione annuale degli eventi.
4. La giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
a) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
b) la qualità e il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento a eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune, nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
c) la mancanza di finalità di lucro.
5. La liquidazione dei contributi finanziari avverrà:
- con erogazione di un acconto del 50 % a avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta comunale di concessione del contributo, se richiesto;
- dopo che l'attività è stata realizzata, con erogazione del saldo o dell'importo totale del contributo concesso, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione, che dovrà essere

presentata non oltre 180 giorni dalla data dell'evento e con la seguente documentazione da allegare:

a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'iniziativa, progetto o manifestazione, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa;
c) giustificativi di spesa;
d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
e) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente a esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.
7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
8. Nel caso di contributo a favore di altro Comune la relativa domanda dovrà contenere solo quanto previsto dalle lettere da a) a c) del comma 3 del presente articolo, mentre ai fini dell'erogazione sarà sufficiente produrre la documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo; il Comune non sarà soggetto ai controlli di cui al successivo comma 9.
9. L'amministrazione verifica, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.
10. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà effettuato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.

ART. 7 - Revoca

1. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 6 sarà revocato, dalla Giunta comunale, con richiesta di restituzione delle somme già erogate, in caso di:

a) mancato svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto ammessa a contributo;
b) presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
c) rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
d) mancata produzione dei giustificativi di spesa richiesti ai sensi del comma 5 del precedente articolo.

2. Il contributo potrà essere altresì revocato in caso di mancata dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento (apposizione del logo comunale).

ART. 8 - Attività in convenzione

1. Per lo svolgimento di attività strategiche rivolte al raggiungimento di finalità dell'amministrazione comunale, il Comune stipula con associazioni o altri soggetti specifiche convenzioni anche di durata pluriennale.
2. Gli accordi definiscono i contenuti del programma da realizzare, i finanziamenti e i reciproci rapporti e possono ricomprendere anche finanziamenti riconosciuti, ad altro titolo, dal Comune al medesimo soggetto.
3. Per il finanziamento degli accordi, si può procedere anche mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio.

ART. 9 - Finanziamenti per acquisti di attrezzature

1. Il Comune può acquistare direttamente, attrezzature e arredi da destinare a enti e associazioni su richiesta motivata. Le attrezzature e gli arredi rimangono di proprietà del comune e possono essere consegnate temporaneamente in uso gratuito a tali enti e associazioni che ne rispondono per l'utilizzo come definito dal comma 5 del presente articolo.
2. Sarà istituito un registro contenente tutte le strutture e gli arredi di proprietà del Comune che saranno resi disponibili per l'utilizzo delle varie associazioni e enti, con indicazione della loro collocazione e del soggetto che le ha provvisoriamente in custodia; tale elenco sarà reso pubblico sul sito del Comune.
3. l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di reclamare in qualsiasi momento la restituzione di attrezzature e arredi di cui al comma 1.
4. Le associazioni, i comitati e enti pubblici e privati che intendono chiedere contributi per l'acquisto di attrezzature, possono presentare la relativa domanda, corredata da idonea relazione e da un preventivo di spesa, contenente anche le indicazioni delle eventuali disponibilità finanziarie già acquisite.
5. La concessione dei finanziamenti comunali di cui al comma 4 del presente articolo, sarà sottoposta alle seguenti condizioni vincolanti:
- l'attrezzatura dovrà essere conservata con la diligenza del buon padre di famiglia ed essere utilizzata esclusivamente per gli scopi evidenziati nella domanda di contributo e pertanto in caso di danneggiamento risponde l'ente o associazione che l'ha in custodia;
- l'attrezzatura dovrà, su richiesta dell'Amministrazione comunale, essere concessa all'Amministrazione stessa e ad altre associazioni o comitati o enti a titolo gratuito, nel rispetto delle finalità di cui al punto precedente e senza conseguenze dannose per il soggetto concedente;
- in caso di scioglimento dell'associazione beneficiaria del contributo, l'attrezzatura dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, che ha facoltà di non accettarla o assegnarla ad altro ente o associazione.

6. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

ART. 10 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antincendi, il Consiglio comunale determina, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari a sostegno dell'attività ordinaria dei Corpi. Il contributo viene erogato a semplice richiesta del Comandante del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune o sue variazioni.
3. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. I contributi straordinari sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. È ammesso peraltro, per particolari e motivati fabbisogni di cassa, che la giunta comunale eroghi un'anticipazione fino al massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio, fermo restando che la definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ART. 11 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi

altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 12 - Patrocinio del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni e iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune con deliberazione della Giunta comunale.
3. La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 13 - Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, dell'Altopiano di Pinè e dei comuni limitrofi e/o del territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Comunità della Valle di Cembra e per le quali la giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale del Comune tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Per iniziative e attività nel settore della solidarietà nazionale e internazionale è possibile attribuire il contributo straordinario anziché al diretto richiedente, a un soggetto terzo; nelle richieste si farà riferimento ai seguenti criteri:
- sostegno a esperienze locali in atto;
- sostegno a favore della popolazione coinvolta in calamità nazionali o internazionali;
- coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità locali;
- trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente umano e naturale.

ART. 14 - Culto pubblico

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:
a) erogazioni derivanti da obblighi per titoli particolari (convenzioni ab immemorabile) art. 216 codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con LR 2/2018;
b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinate alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico, comprese le retribuzione del personale addettovi ai sensi dell'art. 216 del codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con LR 2/2018; in questo caso oltre alla documentazione

generale prevista dal presente regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia;

c) contributi ordinari o straordinari a favore delle Parrocchie quale ente che opera per la comunità locale in senso generale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati nel presente regolamento e degli artt. 1 e 2 del codice enti locali approvato con LR 2/2018.

ART. 15 - Organizzazione calendario eventi

1. Se l'ente o l'associazione che organizza l'evento o manifestazione, ha ricevuto in qualsiasi forma, contributi dal Comune, anche per la sola gestione ordinaria, è comunque tenuto a concordare il calendario degli eventi o delle manifestazioni con la Giunta comunale, anche se gli eventi o le manifestazioni non hanno ricevuto alcun contributo specifico dal Comune.

ART. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono completamente abrogati i seguenti regolamenti:
- Regolamento relativo alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 di data 25.09.1991;
- Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 19.08.1994.

2. Il presente regolamento trova applicazione ai procedimenti non ancora conclusi e vengono fatte salve tutte le eventuali domande già pervenute nel corrente anno.

3. Per il corrente anno vengono derogate le date di presentazione delle domande di cui all'art. 4) e all'art. 6) del regolamento.

4. È demandato alla Giunta comunale, qualora ritenuto necessario, il compito di aggiornare l'allegata modulistica. Allegati:
- modello domanda per la concessione del contributo ordinario (A);
- modello per liquidazione contributo ordinario (B);
- modello domanda per la concessione del contributo straordinario (C);
- modello per liquidazione contributo straordinario (D);
- modello per l'utilizzo di attrezzatura (E).